Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2521.

Esenzione temporanea dalla tassa di circolazione di vetturette automobili in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1790;
Visto l'art. 43, lettera *c*), della tariffa relativa alla tassa sugli affari della Somalia Italiana, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — In deroga all'art. 43, lettera *c*), della tariffa relativa alla tassa sugli affari della Somalia Italiana, approvata in virtù del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, alle autovetture nuove di fabbrica adibite al trasporto di persone, provviste di motore di potenza tassabile non superiore ai 12 HP e del prezzo massimo di vendita al pubblico di lire dodicimila, entrate in circolazione dopo il 1° luglio 1933, o che vi entreranno entro il 31 dicembre 1935, è accordata l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di mesi dodici dalla data della entrata in circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2522.

Estensione delle operazioni della Cassa di credito agrario in Eritrea al Credito minerario aurifero di potenziamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, che istituisce una Cassa di credito agrario in Eritrea;
Ravvisata l'opportunità di estendere le operazioni di credito autorizzate ai fini della valorizzazione agricola del territorio della Colonia Eritrea anche alla industria mineraria con particolare riguardo a quella aurifera;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Cassa di credito agrario, istituita in Eritrea con il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, è autorizzata ad estendere la sua attività alle operazioni di credito minerario, secondo le norme contenute nel presente decreto, e prende la denominazione di « Cassa di credito agrario e minerario ».

Art. 2. — La « Cassa di credito agrario e minerario », è autorizzata a compiere operazioni di credito minerario aurifero di potenziamento.

Sono operazioni di credito minerario aurifero di potenziamento i prestiti fatti ai titolari di concessioni minerarie aurifere per l'esecuzione di impianti e opere inerenti al trattamento mineralurgico e metallurgico dei minerali e cioè:

a) acquisto e messa in opera del macchinario per l'estrazione dell'oro;

b) acquisto di mezzi per l'eduzione delle acque e pel trasporto dei minerali;

c) costruzione di opere idrauliche per provvedere gli impianti dell'acqua necessaria alla lavorazione del minerale;

d) costruzione e riattamento di fabbricati destinati alle lavorazioni e all'alloggio del personale, costruzione di strade di allacciamento, e altre opere dirette alla sistemazione ed al miglioramento dell'azienda mineraria.

Sono altresì considerate operazioni di credito minerario aurifero di potenziamento i prestiti per l'estinzione e trasformazione di debiti onerosi contratti dagli esercenti di miniere, antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto per la comprovata esecuzione di opere dirette alla valorizzazione di giacimenti minerari.

Art. 3. — I prestiti di cui all'articolo precedente possono essere concessi soltanto a coloro che posseggono e conducono miniere aurifere dichiarate scoperte, e concesse in forza di un titolo che prevede la esecuzione dei lavori, delle opere e degli impianti.

Art. 4. — I prestiti di potenziamento minerario aurifero, non possono in ogni caso eccedere il 50 per cento del valore del metallo contenuto nel minerale estratto o comunque messo a giorno, e contenuto nelle discariche in quanto sfruttabili, valutato mediante regolare perizia eseguita dall'Ufficio minerario della Colonia Eritrea.

Debbono inoltre essere contenuti nei limiti le somme preventivate per l'esecuzione delle opere per le quali sono concessi, secondo il piano presentato dal richiedente, e riconosciuto dalla Cassa rispondente alle prescrizioni della tecnica mineraria ed alle esigenze della convenienza economica.

Art. 5. — I prestiti hanno durata variabile fino a un massimo di cinque anni, e sono effettuati mediante sconto di cambiali garantite da due firme di pieno gradimento della Cassa.

In sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, stabilente le condizioni a cui viene concesso il prestito, la Cassa di credito potrà prescrivere che, indipendentemente e in aggiunta alla garanzia fornita dai firmatari della cambiale, una percentuale non superiore al 30 per cento dell'oro ricavato dalla miniera, diventi, sino dal momento dell'estrazione, di proprietà del mutuante, e ciò fino a raggiungere l'ammontare del mutuo.

Nel periodo di tempo intercorrente tra l'estrazione e consegna alla Banca, la percentuale di oro di cui sopra rimarrà in possesso del mutuatario a titolo di deposito.

I prestiti minerari potranno anche avere la forma di mutuo estinguibile ratealmente in un termine non superiore ai 5 anni e con garanzia ipotecaria di 1° grado su immobili di proprietà del richiedente ed in conformità alle ordinarie disposizioni di legge.

Art. 6. — Nel caso di stipulazioni di prestiti con somministrazioni rateali, la Cassa potrà riservarsi il diritto di corrispondere le rate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Qualora le somme mutuate debbano servire per l'acquisto di macchinario, la Cassa potrà effettuarne direttamente il pagamento alle ditte fornitrici.

Art. 7. — Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente decreto, alle operazioni di credito minerario si applicano, in quanto possibile, le norme del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, e del decreto Ministeriale 7 febbraio 1934, contenente le disposizioni regolamentari per il credito agrario della Colonia Eritrea.

Art. 8. — E' consigliere di diritto nel Consiglio di amministrazione della Cassa di credito agrario e minerario il capo dell'Ufficio minerario della Colonia.

Art. 9. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2523.

Raggruppamento in unico ente di istituti ospedalieri di Cremona.

N. 2523. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Ospedale dei bambini », gli Ospedali « Maggiore » ed « Ugolani Dati », l'« Istituto esposti e partorienti », l'« Istituto scrofolosi », l'« Istituto Santa Corona Serafica » e l'« Opera pia Pazzi », con sede in Cremona, vengono raggruppati sotto un'unica amministrazione e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2524.

Approvazione dello statuto organico dell'Ospedale « Albini Zanotti », in Pella, frazione del comune di Castelli Cusiani (Novara).

N. 2524. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale « Albini Zanotti » con sede in Pella, frazione del comune di Castelli Cusiani (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2525.

Approvazione dello statuto organico dell'Ospedale civico di Riva (Trento).

N. 2525. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale civico, con sede in Riva (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2526.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Lorenzo in Banale (Trento).

N. 2526. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Lorenzo in Banale (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2527.

Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile di Atripalda (Avellino).

N. 2527. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile di Atripalda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2528.

Approvazione dello statuto organico della « Pia Casa di ricovero », con sede in Riva (Trento).

N. 2528. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della « Pia Casa di ricovero » con sede in Riva (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 278.

Norme per disciplinare la produzione e l'utilizzazione della essenza di bergamotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione dell'essenza di bergamotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo ai produttori di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei Magazzini generali del bergamotto in Reggio Calabria.

Ogni deposito dovrà essere accompagnato da certificato di analisi rilasciato dalla Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria.

Art. 2. — E' vietata ogni vendita di essenza di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per l'agrumicultura di Reggio Calabria. Le ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denuncia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo già consegnato e quello ancora da consegnare.

Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta fermo la libera consegna agli acquirenti.

Art. 3. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito con l'ammenda da due terzi fino alla totalità del valore della merce a cui si riferisce la contravvenzione.

Gli incaricati del Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica hanno facoltà di accertare le contravvenzioni per le violazioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 279.

Norme per regolare il commercio della canapa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il decreto interministeriale 22 dicembre 1934 col quale la Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura è stata riconosciuta a tutti gli effetti di legge;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il commercio della canapa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — All'art. 3 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, è aggiunto il seguente comma:

« E' vietata ogni vendita di canapa grezza, semilavorata e stoppa tanto all'interno che all'estero se non a mezzo della Federcanapa ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 280.

Utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti della Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, sull'acquisto e costruzione di case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di apportare delle modificazioni all'art. 9 di quest'ultimo decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, è aggiunto il seguente comma:

« Potrà peraltro l'Amministrazione postale telegrafica utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti per uso di abitazione.

« I locali stessi saranno dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni, tenendo conto dei prezzi correnti sulla piazza ».

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 281.

Modificazioni alle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, col quale vennero apportate modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge suddetto;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza, in rapporto alle presenti contingenze politiche ed economiche, di soprassedere alla liquidazione delle retribuzioni degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche per il quinquennio 1937-1942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga all'art. 26, 1° comma, del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e all'art. 4, lettera *b*), 1° comma, del R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, la liquidazione della retribuzione degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche, che doveva eseguirsi per il quinquennio 1937-1942, in base alla tabella di coefficienti in vigore ed ai dati statistici del lavoro dell'esercizio 1935-36, viene rinviata di due anni, e cioè al 1° luglio 1939, per il triennio 1939-1942, e sarà eseguita con effetto dal 1° luglio 1939 in base ai dati del lavoro dell'esercizio 1937-1938.

Durante il periodo dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1939, continuerà ad essere corrisposta ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle ricevitorie postali telegrafiche la retribuzione liquidata con effetto dal 1° luglio 1932, con le successive variazioni, previste dall'ordinamento di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo regolamento approvato con R. decreto n. 357, del 3 gennaio 1926, ivi compresi gli aumenti disposti ed eventualmente da disporre in applicazione dell'art. 27 del R. decreto-legge 29 aprile 1925 stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 282.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella Fiera Campionaria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera che si terrà a Padova dal 9 al 24 giugno 1936-XIV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV.

Nomina dei signori comm. dott. Giuseppe Martina e gr. uff. dott. Gioacchino del Sera a membri della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. dott. Giuseppe Martina, consigliere di Stato, e il signor gr. uff. dott. Gioacchino del Sera, procuratore generale della Corte dei conti, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte dirette in sostituzione rispettivamente di S. E. il dottor Giulio Ronga, procuratore generale di Corte d'appello, e di S. E. il dott. Pasquale Tempesta, primo presidente di Corte d'appello, dimissionari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 241. — GUALTIERI.

(465)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1936-1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, dalle Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per il triennio 1936-1938, il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

Lantini S. E. dott. Ferruccio, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, presidente;
Amoroso prof Luigi;
Balletti avv. Emilio;
Berio S. E. dott. Adolfo, senatore del Regno;
Brezzi dott. ing Giuseppe, senatore del Regno;
Bruni dott. ing. Giovanni;
Crema dott. ing. Camillo, direttore del Regio ufficio geologico;
Dallolio S. E. Alfredo, senatore del Regno;
Donegani dott. ing. Guido, deputato al Parlamento;
Fabiani prof. Ramiro;
Giacone prof. dott. Mario, sostituto avvocato dello Stato;
Giarratana dott. ing. Alfredo, deputato al Parlamento;
Jacobini dott. ing Oreste, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Levi prof. Mario Giacomo;
Lovari dott. ing. Domenico, ispettore superiore nel Reale Corpo delle miniere;
Marotta prof. dott. Domenico, direttore dell'Istituto di sanità pubblica;
Millosevich prof. Federico, senatore del Regno;
Pennavaria avv. Filippo, deputato al Parlamento, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
Petretti dott. Arnaldo, consigliere di Stato;
Peverelli dott. ing Giuseppe;
Pini dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Quintavalle dott. Dario, direttore capo divisione del Ministero delle finanze;
Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria;
Stella prof. ing. Augusto;
Testa dott. ing. Leone, ispettore superiore nel Reale Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 1 Corporazioni, foglio 159. — PICCONI.

(476)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Canaro (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Canaro (Rovigo) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Veduta la lettera 24 gennaio 1936, n. 1085, di S. E. il Prefetto di Rovigo;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gino Feilini, liquidatore della Cassa rurale di Canaro (Rovigo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il dott. Pio Pacchioni, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(489)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.
Modificazione al decreto Ministeriale 4 aprile 1935 riguardante la sostituzione del Collegio di liquidazione della Cassa rurale « S. Francesco di Paola » di Maida (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il proprio decreto addì 4 aprile 1935 col quale il collegio di liquidazione della Cassa rurale « S. Francesco di Paola » di Maida veniva sostituito con un liquidatore unico;
Veduta la lettera 28 gennaio 1936, n. 10391, di S. E. il Prefetto di Catanzaro;
Considerato che nel decreto stesso le generalità del liquidatore vennero erroneamente indicate in Salvatore Rocca anzichè Raffaele Rocca fu Vincenzo;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 4 aprile 1935 riguardante sostituzione del collegio di liquidazione della Cassa rurale « S. Francesco di Paola » di Maida (Catanzaro) è rettificato come segue:

« Il Collegio di liquidazione della Cassa rurale « S. Francesco di Paola » di Maida (Catanzaro) nominato con deliberazione 28 febbraio 1932 dall'assemblea dei soci, cessa dall'incarico ed in sostituzione del Collegio stesso viene nominato liquidatore della predetta Cassa rurale il cav. Raffaele Rocca fu Vincenzo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(490)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1935-XIV.
Nuova delimitazione della zona dell'abitato di Bisaccia (Avellino) da spostare in nuova sede a spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065;
Visto il decreto Interministeriale 11 novembre 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 278 del 29 novembre 1930, col quale fu fra l'altro, determinata la zona dell'abitato di Bisaccia, in provincia di Avellino, da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato, a termini dell'art. 23 del citato R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e precisamente tutta la zona orientale in frana, comprendente i rioni Piazza, in parte Campanile Vecchio, Rupe Andreone e S. Chirico, e delimitata sulla sinistra della linea d'impluvio da via Campanile Vecchio, contorno esterno dei mappali 456, 462, 463, 470, 485 largo Santoro, vicolo Vescovado Vecchio, largo Piazza, tratto di via dei Fiori fino al mappale 629 escluso, linea esterna dei mappali 620, 610, 530, 527, 830, 324, 299, 317, 298, 282, primo tratto della via Rupe Andreone fino alla stradetta a valle dei mappali 261 e 264, linea esterna del mappale 210 fino all'orto del Convento;
Visto il successivo decreto Interministeriale 11 luglio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 209 dell'8 settembre 1933, col quale modificandosi la delimitazione della zona da spostare stabilita col citato decreto Ministeriale 11 novembre 1930, venne disposto:

1° Di escludere dall'ambito di detta zona le aree site nella parte orientale dell'abitato, in prossimità del cimitero e del Rione Cafaro, comprendenti i fabbricati distinti con i seguenti numeri di mappa: 701, 702, 703, 704, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 287, 288, 289, 290; 257, 258, 259, 242, 243, 244, 245; 232, 233, 234, 221, 222, 223, 224, 225, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208; 215, 216, 217.

2° D'includere nell'ambito di detta zona le aree site in margine al rione Vescovado Vecchio e comprendenti i fabbricati distinti con i seguenti numeri di mappa: 202-*B*, 212, 210, 211, 213, 214; piccola parte del 331; parte del 335; 264 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282; 298, 299; 317, 318, 324, 339, 341, 527; parte del 530, 662, 663, 470, 461, 462, 463, 458, 457, 456;

Ritenuto che nei citati decreti Ministeriali 11 novembre 1930 e 11 luglio 1933 occorre rettificare l'indicazione dell'orientamento delle parti dell'abitato di Bisaccia da spostare in nuova sede, precisando che esse sono ubicate a settentrione e non ad oriente;
Che al numero 2 del menzionato decreto Ministeriale 11 luglio 1933 è opportuno far risultare che i numeri di mappa in esso indicati si riferiscono tutti al foglio di mappa n. 31 dell'abitato di Bisaccia;
Che in seguito a nuovi accertamenti tecnici si manifesta la necessità di includere nel piano di spostamento le seguenti altre zone:
1° foglio di mappa n. 31 - Rione Fontana ad ovest della via Pasquale Stanislao Mancini;
2° foglio di mappa n. 31 - Zona ad est del corso Garibaldi;
3° foglio di mappa n. 32 - Zona a sud-ovest di via Mancini;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

1. — Ferma restando la delimitazione fissata con i decreti Ministeriali 11 novembre 1930 e 11 luglio 1933 delle zone dell'abitato di Bisaccia da spostare in nuova sede, è rettificata l'indicazione dell'orientamento delle zone stesse da « orientale » a « settentrionale »:

2. — I fabbricati distinti con i numeri di mappa riportati al n. 2 del decreto Ministeriale 11 luglio 1933, sono quelli compresi nel foglio di mappa n. 31 dell'abitato di Bisaccia;

3. — Sono da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, le seguenti altre parti dell'abitato di Bisaccia:

Foglio di mappa n. 31 abitato di Bisaccia:

Rione Fontana in cui ricadono i fabbricati controdistinti con i numeri di mappa 107, 104, 102, 111, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 117, 118, 119, 120, 134, 135, 136, 137, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 147, 148, 153, 155, 158.

Zona orientale ad est del corso Garibaldi in cui ricadono i fabbricati controdistinti coi seguenti mappali: 233, 234, 235, 237, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 375, 377, 378, 380, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 413, 414, 415, 416, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 646, 647, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 730, 731, 732, 735, 768, 739, 708, 707, 724, 722, 741, 742, 743, 744, 745, 743, 747, 729, 728.

Foglio di mappa n. 32 dell'abitato di Bisaccia:

Zona a sud-ovest sita ad ovest di via Stanislao Mancini in cui ricadono i fabbricati controdistinti coi mappali: 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 76, 77, 78, 79, 71, 72, 73, 74, 81, 85, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 419, 420.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

(486)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV, n.

Proroga dei ruoli degli insegnanti delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 26 aprile 1934, n. 883, concernente la proroga, fino al 15 settembre 1934, dei ruoli del personale delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per l'educazione nazionale del 2 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1932-VI, reg. 18, foglio 371, e successive modificazioni, concernente la istituzione dei ruoli organici degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 1° aprile 1935, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1935-XIII, registro 13 E. N., foglio 261, concernente la istituzione e la regificazione di Scuole secondarie di avviamento professionale e la conseguente istituzione per ogni Scuola dei relativi posti di organico;

Considerata la necessità di prorogare i ruoli predetti;

Hanno decretato e decretano:

Articolo unico. — I posti organici delle Scuole secondarie di avviamento professionale sono fissati come appresso per il periodo dal 16 settembre 1934 al 15 settembre 1936:

	Posti
Direttori	N. 459
Insegnanti di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	» 952
Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene	» 707
Insegnanti di elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni	» 109
Insegnanti di elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e di disegno professionale	» 81
Insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale	» 245
Insegnanti di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia	» 12
Istruttori pratici	» 292
Bidelli	» 12

Per lo stesso periodo i posti organici dei corsi secondari di avviamento professionale sono confermati come appresso:

Insegnanti	N. 871

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON

(525)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze, in data 29 febbraio 1936-XIV, hanno presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

(555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 febbraio 1936-XIV, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, riguardante la proroga del periodo di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole.

(556)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati con lettera del 27 febbraio 1936-XIV, i seguenti disegni di legge:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1935, n. 2372, che proroga a tutto il 1936 alcune disposizioni di carattere transitorio relative al personale militare della Regia aeronautica.

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, relative ai titoli minimi di studio per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

(557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 27 ottobre 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Cascine di Buti, provincia di Pisa.

(508)

Si comunica che il giorno 21 ottobre 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Brindisi-Casale.

(509)

Si comunica che il giorno 14 novembre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Castelliri, provincia di Frosinone.

(510)

Si comunica che il giorno 29 novembre 1935-XIV, venne attivato il servizio fono-telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di San Savino di Monte Colombo (provincia di Forlì) e posto fono-telegrafico comunale di « Croce » frazione del comune di Montecolombo.

(511)

Si comunica che il giorno 2 dicembre 1935-XIV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Colle di Tora, provincia di Rieti.

(512)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 al 31 dicembre 1935 - Anno XIV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	S. Giorgio Canavese	B		1
Avellino	Aiello del Sabato	B	—	1
Id.	Avella	B	—	1
Bari	Acquaviva delle F.	O	—	1
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Capurso	E	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Poncarale Fiero	B	—	1
Cosenza	Cassano al Jonio	B	—	1
Cuneo	Sommariva Bosco	B	—	1
Foggia	Castelluccio de' S.	O	—	1
Frosinone	Ceccano	O	—	1
Littoria	Littoria	B	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Id.	Oliena	B	—	1
Id.	Siniscola	B	—	1
Palermo	Altavilla Milicia	B	—	1
Perugia	Cannara	B	—	1
Id.	Norcia	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Reggio di C.	Melito di Porto S.	B	—	1
Id.	Taurianova	B	—	1
Reggio nell'Emil	Rio Saliceto	B	—	1
Salerno	Monte S. Giacomo	B	—	1
Id.	Polla	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Vicenza	Lonigo	B	—	1
Viterbo	Montefiascone	B	—	1
			—	32
	Carbonchio sintomatico.			
Littoria	Littoria	B	—	1
Nuoro	Irgoli di Galtelli	B	—	1
Id.	Meana Sardo	B	—	1
Sassari	Porto Torres	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	4	5
Id.	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Acqui	B	1	—
Id.	Alpiano Natta	B	—	1
Id.	Avolasca	B	1	—
Id.	Balzola	B	1	1
Id.	Borgoratto	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casal Cermelli	B	2	1
Id.	Casale Monferrato	B	7	2
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	1	1
Id.	Conzano Monferrato	B	1	—
Id.	Frassinello Olivola	B	—	3
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	2	—
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Gamalero	B	1	—
Id.	Isola Sant'Antonio	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Morano Po	B	1	1
Id.	Novi Ligure	B	2	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ponzano Monferrato	B	—	—
Id.	Pozzolo Formigaro	B	1	—
Id.	Sale	B	—	1
Id.	S. Giorgio Monferrato	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monf.	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	2	—
Id.	Stazzano	B	—	2
Id.	Treville	B	—	1
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villadeati	B	—	1
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Borgofranco d'Ivrea	B	—	2
Id.	Fiorano Canavese	B	1	—
Id.	La Thuile	B	20	—
Id.	Palazzo Piverone	B	—	2
Id.	Saint-Vincent	B	1	—
	Segue: Afta epizootica.			
Aosta	San Giorgio Canav.	B	1	—
Id.	S. Giusto Canavese	B	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	3	—
Arezzo	Arezzo	B	3	3
Id.	Bibbiena	B	1	1
Id.	Capolona	B	1	—
Id.	Castel S. Niccolò	B	2	—
Id.	Montevarchi	B	1	4
Id.	Poppi	B	1	—
Asti	Asti	B	4	—
Id.	Calliano	B	5	—
Id.	Calosso	B	3	—
Id.	Castell'Alfero	B	4	—
Id.	Cocconato	B	3	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	2	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Giazzano	B	2	—
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Penango	B	1	—
Id.	Refrancore	B	4	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	3	—
Id.	S. Damiano d'Asti	B	1	1
Id.	Scandeluzza	B	2	—
Id.	Tigliole d'Asti	B	2	—
Id.	Valfenera	B	2	—
Id.	Almè con Villa	B	2	—
Bergamo	Villanova	B	1	—
Id.	Antegnate	B	1	1
Id.	Ardesco	B	2	—
Id.	Arzago d'Adda	B	2	—
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bergamo	B	—	4
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	2	
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Brembate	B	8	—
Id.	Brignano d'Adda	B	10	—
Id.	Calcinate	B	4	8
Id.	Calcio	B	13	19
Id.	Colalziocorte	B	1	—
Id.	Calusco d'Adda	B	8	—
Id.	Caravaggio	B	2	7
Id.	[illegible] d'Adda	B	—	2
Id.	Casnigo	B	1	—
Id.	Cavernago	B	1	[illegible]
Id.	Cenate d'Argon	B	—	2
Id.	Cene	B	—	2
Id.	Ciserano	B	1	2
Id.	Cividate al Piano	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	—	2
Id.	Covo	B	1	5
Id.	Curdomo	B	—	6
Id.	Dalmine	B	1	—
Id.	Fara Olivana	B	2	—
Id.	Fontanella	B	2	—
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	2	1
Id.	Gandino	B	2	—
Id.	Isso	B	3	—
Id.	Levate	B	1	—
Id.	Martinengo	B	6	—
Id.	Misano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Morengo	B	4	6
Id.	Mornico al Serio	B	4	1
Id.	Mozzanica	B	2	3
Id.	Nese	B	—	5
Id.	Ponte S. Pietro	B	1	1
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	1	—
Id.	Riviera d'Adda	B	—	12
Id.	Rocca del Colle	B	1	3
Id.	Romano Lombardo	B	1	3
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Taleggio	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	1	15
Id.	Treviglio	B	7	1
Id.	Treviolo	B	1	—
Id.	Urgnano	B	4	1
Id.	Verdellino	B	2	—
Id.	Vilminore di Scalvi	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	1
Id.	Zogno	B	2	—
Bologna	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Camugnano	B	1	—
Id.	Anzola dell'Emilia	B	1	2
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	—	3
	Segue: Afta epizootica.			
Bologna	Pianoro	B	—	2
Bolzano	Bolzano	B	2	—
Id.	Curon Venosta	B	1	—
Id.	Nalles	B	1	—
Id.	Racines	B	1	—
Id.	Vipiteno	B	1	—
Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Alfianello	B	—	5
Id.	Bagnolo Mella	B	7	—
Id.	Bedizzole	B	4	3
Id.	Berlingo	B	5	5
Id.	Borgosatollo	B	5	1
Id.	Brescia	B	9	13
Id.	Calcinato	B	8	12
Id.	Calvisano	B	4	6
Id.	Capriano-Azzano	B	2	—
Id.	Carpenedolo	B	27	29
Id.	Castelcovati	B	5	13
Id.	Castegnato	B	—	3
Id.	Castenedolo	B	10	3
Id.	Castrezzato	B	11	26
Id.	Cazzago sul Mincio	B	3	2
Id.	Chiari	B	40	14
Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Cividate Malegno	B	3	—
Id.	Coccaglio	B	7	8
Id.	Cologne	B	6	1
Id.	Corzano	B	[illegible]	—
Id.	Dello	B	3	—
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Erbusco	B	5	3
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Gambara	B	4	—
Id.	Gavardo	B	8	2
Id.	Ghedi	B	32	17
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Isso	B	2	6
Id.	Isorella	B	2	—
Id.	Leno	B	2	—
Id.	Lograto	B	3	—
Id.	Lonato	B	5	1
Id.	Lumezzane	B	1	1
Id.	Manerba	B	9	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	28	14
Id.	Muscoline	B	—	1
Id.	Nuvolento	B	10	3
Id.	Nuvolera	B	11	5
Id.	Offlaga	B	3	1
Id.	Orzinuovi	B	—	4
Id.	Ospitaletto	B	2	—
Id.	Paderno-Franciacor.	B	2	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	2	1
Id.	Passirano	B	1	4
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	3	3
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Pontevico	B	0	3
Id.	Pontoglio	B	1	2
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Prevalle	B	4	10
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	13	5
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	Rezzato	B	3	—
Id.	Rodengo Saiano	B	2	—
Id.	Roè Volciano	B	2	—
Id.	Roncadelle	B	1	1
Id.	Rovato	B	7	8
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	San Gervasio Bresc.	B	4	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	—
Id.	Sarezzo	B	—	1
Id.	Seniga	B	—	3
Id.	Serle	B	—	2
Id.	Travagliato	B	2	2
Id.	Trenzano	B	4	10
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Villa Carcina	B	—	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	2
Id.	Villachiara	B	6	4
Id.	Viseno	B	—	2
Como	Albese con Cassano	B	—	1
Id.	Annone Brianza	B	6	—
Id.	Anzano del Parco	B	1	5
Id.	Barzanò	B	2	—
Id.	Bizzarone	B	3	—
Id.	Bosisio	B	—	

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Cadorago	B	1	1
Id.	Carugo Arosio	B	3	5
Id.	Cassago Brianza	B	—	4
Id.	Cernusco Montevecch.	B	4	—
Id.	Costa Masnaga	B	5	1
Id.	Erba	B	30	—
Id.	Faggeto Lario	B	1	1
Id.	Lasnigo	B	—	3
Id.	Lurago d'Erba	B	2	1
Id.	Merate	B	1	2
Id.	Molteno	B	3	3
Id.	Monguzzo	B	3	1
Id.	Nibionno	B	1	1
Id.	Osnago	B	3	—
Id.	Paderno	B	6	—
Id.	Rogeno	B	9	4
Id.	Rovi Porro	B	1	2
Id.	Santa Maria Rovag.	B	—	1
Id.	Sirone	B	10	7
Id.	Verderio Inferiore	B	4	—
Cremona	Acquanegra Crem.	B	—	2
Id.	Annicco	B	—	4
Id.	Bagnolo Cremasco	B	2	—
Id.	Ca' d'Andrea	B	—	3
Id.	Calvatone	B	3	—
Id.	Casalbultano	B	1	—
Id.	Castelleone	B	2	2
Id.	Castelverde	B	3	3
Id.	Castelvisconti	B	3	—
Id.	Chieve	B	4	1
Id.	Credera Rubbiano	B	—	3
Id.	Crema	B	5	2
Id.	Croce d'Adda	B	2	—
Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Formigara	B	—	2
Id.	Gombito	B	2	4
Id.	Grumello Cremonese	B	3	
Id.	Izano	B	3	—
Id.	Madignano	B	4	—
Id.	Montodine	B	5	—
Id.	Ostiano	B	—	1
Id.	Paderno Ossolaro	B	5	—
Id.	Palvaneto	B	2	—
Id.	Persica Dosimo	B	1	3
Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B		2
Id.	Piadena	B	—	4
Id.	Pizzeghettone	B	—	6
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Vinadio	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Cento	B	1	3
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Barberino di Mug.	B	1	—
Id.	Borgo San Lorenzo	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	4	1
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Fiesole	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	3
Id.	Greve	B	1	—
Id.	Impruneta	B	1	—
Id.	Montelupo	B	1	—
Id.	Montespertoli	B	2	1
Frosinone	Frosinone	B	2	1
Genova	Campoligure	B	1	—
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Genova	B	1	12
Id.	Sant'Olcese	B	1	—
Id.	Zoagli	B	1	—
Imperia	Cervo	B	1	—
La Spezia	Follo	B	1	—
Id.	Sarzana	B	1	—
Livorno	Campiglia Marittima	B	2	7
Id.	Castagneto Carducci	B	—	3
Id.	Livorno	B	2	4
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Pieve Fosciana	B	1	—
Mantova	Acquanegra sul Ch.	B	1	4
Id.	Asola	B	8	1
Id.	Bigarello	B	1	—
Id.	Borgofranco	B	1	—
Id.	Canneto	B	5	1
Id.	Carbonara	B	1	—
Id.	Casalmoro	B	1	—
Id.	Casaloldo	B	2	3
Id.	Casalromano	B	1	2
Id.	Castiglione delle St.	B	5	4
Id.	Castel Goffredo	B	4	6
Id.	Ceresara	B	11	6
Id.	Curtatone	B	1	1
Id.	Dosolo	B	—	1
Id.	Felonica	B	2	—
Id.	Gazoldo	B	6	4
Mantova	Goito	B	15	11
Id.	Guidizzolo	B	—	2
Id.	Magnacavallo	B	—	1
Id.	Mariana Mantovana	B	10	1
Id.	Marcaria	B	2	—
Id.	Marmirolo	B	11	6
Id.	Medole	B	14	5
Id.	Ostiglia	B	—	1
Id.	Pieve di Coriano	B	—	1
Id.	Piubega	B	2	1
Id.	Porto Mantovano	B	—	10
Id.	Poggio Rusco	B	—	3
Id.	Redondesco	B	—	4
Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Rodigo	B	—	4
Id.	San Benedetto Po	B	1	1
Id.	San Giorgio di Mant.	B	—	1
Id.	Schivenoglia	B	—	1
Id.	Solferino	B	—	1
Id.	Sustinente	B	—	1
Id.	Villa Poma	B	1	—
Id.	Volta Mantovana	B	3	2
Massa Carrara	Carrara	B	1	1
Id.	Fornovo	B	2	—
Milano	Aicurzio	B	—	1
Id.	Basiglio	B	—	2
Id.	Bertonico	B	—	3
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Bornago	B	—	1
Id.	Bubbiano	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	—	1
Id.	Camairago	B	—	1
Id.	Cernusco sul Nav.	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Inveruno	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	—	4
Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Robecchetto con In.	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Sulbiate	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Varedo	B	—	1
Id.	Villanova del Sillaro	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Modena	B	—	4
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Spilemberto	B	—	1
Novara	Buera-Cardezza	B	3	—
Id.	Boca	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Casaleggio Castell.	B	—	3
Id.	Casalvolone	B	1	3
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Invorio	B	1	5
Id.	Maggiora	B	—	7
Id.	Pallanza	B	—	2
Id.	Roetto	B	—	2
Id.	Sizzano	B	2	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	2
Id.	Vinzaglio	B	—	2
Pavia	Arena Po	B	—	2
Id.	Bascapè	B	—	2
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	—	7
Id.	Breme	B	2	1
Id.	Carbonara al Ticino	B	2	—
Id.	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	—	2
Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Cerretto Lomellina	B	1	—
Id.	Cergnago	B	1	3
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Cozzo	B	4	1
Id.	Dorno	B	2	1
Id.	Gambolò	B		3
Id.	Giussago	B		1
Id.	Gravellona	B	—	4
Id.	Landriano	B	1	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	2	—
Pavia	Marcignago	B	2	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	1	—
Id.	Montesegale	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	4
Id.	Olevano	B	1	2
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Pancarana	B	1	2
Id.	Pavia	B	1	2
Id.	Pieve Porto Morone	B	3	—
Id.	Retorbido	B	1	—
Id.	Rosasco	B	—	2
Id.	Sant'Angelo Lomell.	B	1	2
Id.	Sartirana Lomellina	B	—	1
Id.	Semiana	B	—	1
Id.	Spessa	B	1	—
Id.	Torre Berette e Cast.	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B		3
Id.	Trivolzio	B		—
Id.	Vellezzo Bellini	B	2	2
Id.	Vigevano	B	11	12
Id.	Voghera	B	3	1
Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	2	2
Pisa	Cascina	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Albinea	B	2	—
Id.	Campagnola Emilia	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Id.	San Martino in Rio	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Rolo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	1	—
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Marino	B	1	—
Id.	Roma	B	10	4
Savona	Albenga	B	1	1
Id.	Altare	B	—	1
Id.	Cairo Montenotte	B	—	12
Id.	Savona	B	6	—
Id.	Vado Ligure	B		—
Id.	Tovo San Giacomo	B	1	—
Sondrio	Ardenno	B	2	—
Id.	Castello dell'Acqua	B	1	—
Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Sondalo	B	8	2
Id.	Villa di Tirano	B	1	1
Trento	Cles	B	9	—
Id.	Mori	B	—	1
Id.	Pannone	B	1	4
Id.	Bleggio	B	—	3
Id.	Ragoli	B	—	9
Id.	Villa Lagarino	B	7	—
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Angera	B	4	1
Id.	Brebbia	B	1	1
Id.	Cantello	B	—	3
Id.	Monvalle	B	—	2
Id.	Olgiate Olona	B	—	2
Id.	Tradate	B	—	2
Id.	Varese	B	—	4
Venezia	Jesolo	B	2	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Scorzè	B	1	—
Vercelli	Buronzo	B	—	1
Id.	Greggio	B	—	4
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Trivero	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	4
Id.	Villarboit	B	—	1
Verona	Sant'Ambrogio Val.	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	1	2
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Verona	B	3	2
Id.	Vigasio	B	—	2
Id.	Zevio	B	1	—
			100[illegible]	389

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Rosignano Monferr.	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	3	—
Avellino	Caposele	S	—	1
Bolzano	Castelrotto	S	1	—
Catanzaro	Carlopoli	S	—	1
Cosenza	Diamante	S	1	—
Id.	Dipignano	S	1	—
Id.	Paternò Calabro	S	1	—
Foggia	Serracapriola	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	1	—
Id.	Macerata	S	2	—
Matera	Accettura	S	—	9
Padova	Campo San Martino	S	—	1

Segue: *Mal rossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli anim.	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Padova	Fontaniva	S	1	—
Potenza	Acerenza	S	2	4
Id.	Oppido Lucano	S	—	2
Ravenna	Cervia	S	—	1
Reggio nell'Emil.	Guastalla	S	—	3
Trento	Revò	S	—	1
Trieste	Corgnale	S	—	1
Id.	Trieste	S	1	—
Udine	Campoformio	S	2	—
Id.	Casarsa	S	1	—
Id.	Udine	S	1	—
Verona	Sommacampagna	S	1	—
			19	26

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli anim.	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Ascoli Piceno	Monturano	S	1	2
Avellino	San Martino V. C.	S	1	2
Benevento	Pontelandolfo	S	—	3
Bologna	Bologna	S	—	5
Catanzaro	Mesoraca	S	—	
Firenze	Fiesole	S	1	—
Foggia	Vieste	S	1	—
Genova	Campomerone	S	1	—
Macerata	Camerino	S	1	—
Id.	Montecosaro	S	—	1
Padova	Massanzago	S	—	1
Siena	Asciano	S	1	—
Id.	Castiglion d'Orcia	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	4	—
Id.	Siena	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Trieste	Trieste	S	6	—
Udine	Buttrio	S	1	—
			24	15

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli anim.	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Capriato d'Orba	E	—	2
Id.	Silvano d'Orba	E	1	—
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
			3	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli anim.	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Agrigento	Sciacca	E	4	—
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Marzano di Nola	E	—	1
Id.	Roccabascerana	E	1	1
Id.	Rotondi	E	—	1
Campobasso	Bojano	E	1	—
Id.	Busso	E	1	—
Messina	Messina	E	7	—
Napoli	Albanova	E	—	2
Id.	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Aversa	E	3	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Trignano	E	3	—
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Marigliano	E	3	2
Id.	Napoli	E	21	2
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	2
Palermo	Bagheria	E	19	—
Ragusa	Modica	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava de' Tirreni	E	—	2
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Maiori	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	2	1
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Sassari	Tempio Pausania	E	—	1
Trapani	Castellamare del G.	E	4	—
			87	9

(404)

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Jesi	Cn	—	2
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Giuliano in Campar	Cn	—	
Id.	Napoli	Cn	—	4
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Siracusa	Carlentini	Cn	—	1
Id.	Francoforte	Cn	—	1
Viterbo	Bassanello	Cn	—	1
			—	16

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Campobasso	Baranello	E	11	—
Id.	Campobasso	E	11	—
Id.	Campolieto	E	1	—
Id.	Capracotta	E	1	—
Id.	Castel del Giudice	O	—	1
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	E	3	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Duronia	E	5	—
Id.	Forlì del Sannio	E	2	—
Id.	Frosolone	E	2	—
Id.	Gallo	E	8	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Jelsi	E	1	—
Id.	Letino	E	3	—
Id.	Limosano	E	1	—
Id.	Macchiagodena	E	3	—
Id.	Monacilioni	E	2	—
Id.	Montaquila	E	9	—
Id.	Pietracatella	E	2	—
Id.	Ripabottoni	E	7	—
Id.	Rocchetta al Voltur.	E	1	—
Id.	Toro	E	2	—
Id.	Venafro	E	13	—
Id.	Vinchiaturo	E	2	—
Potenza	Ruoti	O	—	1
Rieti	Aspra Sabina	O	10	—
Id.	Concerviano	O	2	—
Roma	Roma	O	4	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			115	

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	B	—	3
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	1	3
Id.	Crevalcore	B	1	
Id.	San Giovanni in P.	B	1	
Id.	San Pietro in Casale	B	—	2
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	1	—
Massa Carrara	Licciana	B	1	—
Modena	Carpi	B	8	—
Id.	Castelvetro di Mod.	B	1	1
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	1
Novara	Cannobio	B	4	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Vespolate	B	2	1
Padova	S. Margherita d'A.	B	—	1
Reggio nell'Em.	Cavriago	B	1	—
Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Fabbrico	B	—	3
Id.	Ciano d'Enza	B	—	3
Id.	Correggio	B	—	1
Roma	Roma	B	18	—
Trento	Canazei	B	—	8
Id.	Moena	B	—	7
Treviso	Nervesa della Batt.	B	—	1
Venezia	Caverzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Id.	S. Stino di Livenza	B	1	—
			53	32

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catania	Giarre	O	1	—
Id.	Misterbianco	O	1	—
Roma	Montecompatri	O	1	—
			3	—

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bari	Andretta	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Pistoia	Pieve a Nievole	B	—	1
Ravenna	Riolo Bagni	B	—	1
Roma	Roma	B	1	2
			7	6

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catania	Maletto	P	15	—
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Massa Carrara	Carrara	P	4	—
Id.	Massa	P	8	—
Matera	Bernalda	P	1	—
Padova	Abano Terme	P	—	1
Id.	Legnaro	P	1	—
Id.	Selvazzano Dentro	P	1	—
Sondrio	Tirano	P	1	—
Treviso	Fontanelle	P	—	1
			32	2

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Trieste	Ronchi dei Legionari	P	1	—

RIEPILOGO

dal 16 al 31 dicembre 1935-XIV, n. 21.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	21	32	32
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	36	481	1868
4	Mal rossino dei suini	17	24	45
5	Peste e setticemia dei suini	14	19	39
6	Morva	2	4	5
7	Farcino criptococcico	10	33	96
8	Rabbia	4	12	16
9	Rogna	6	32	116
10	Aborto epizootico	12	31	85
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
12	Tubercolosi bovina	5	7	13
13	Colera dei polli	1	10	34
14	Difterite aviaria	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina. - a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione.) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 % Redim. (1934)	374681	826 —	Mattei *Adriana*, Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori sotto la p. p. della madre Sperduti Costanza-Olimpia, detta Olimpia fu Giuseppe, ved. Mattei, domic. a Roma, in parti eguali.	Mattei Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	85 —	Gavazzeni dott. Alessandro di Guglielmo, domic. a Bergamo; con usufrutto a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.	Intestata come contro - Con usufrutto a Beretta *Emilia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	85 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Id.	26064	31,50	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906	766831	70 —	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittoria* di Umberto, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittorio* di Umberto, minori ecc., come contro.
Id.	678886	350 —	Miceli Domenico di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Longobardi (Como). Con usufrutto vitalizio a Miceli *Felicia* fu Francesco, nubile, domic. a Longobardi.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Miceli *Maria-Felicia* fu Francesco, nubile, domic a Longobardi (Como).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(377)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 febbraio 1936-XIV - N. 50.

S. U. A. (Dollaro)	12,445
Inghilterra (Sterlina)	62,12
Francia (Franco)	83 —
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,43
Austria (Shilling)	2,35
Belgio (Belga)	2,1215
Canadà (Dollaro)	12,46
Cecoslovacchia (Corona)	52,22
Danimarca (Corona)	2,78
Germania (Reichsmark)	5,0556
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,547
Polonia (Zloty)	237,50
Spagna (Peseta)	170,08
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	68,475
Id. 3 % lordo	50,70
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,07
Obbl. Venezie 3,50 %	84,025
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	95,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	95,25
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	84,275
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 marzo 1936-XIV - N. 51.

S. U. A. (Dollaro)	12,445
Inghilterra (Sterlina)	62,12
Francia (Franco)	83 —
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,44
Austria (Shilling)	2,35
Belgio (Belga)	2,1215
Canadà (Dollaro)	12,46
Cecoslovacchia (Corona)	52,22
Danimarca (Corona)	2,78
Germania (Reichsmark)	5,0556
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,547
Polonia (Zloty)	237,50
Spagna (Peseta)	170,55
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,975
Id. 3,50 % (1902)	68,50
Id. 3 % lordo	50,75
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,65
Obbl. Venezie 3,50 %	85,10
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	95,95
Id. id. 5 % Id. 1941	95,875
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	85,05
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	85,10

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di chimico delle Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1862, che porta modifiche al ruolo organico del personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, che approva i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado IX (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico.

A mente del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, al personale dei chimici viene concesso anche un premio speciale per il maneggio di sostanze tossiche oltre all'eventuale indennità di capo laboratorio.

Art. 2. — A tale concorso possono partecipare soltanto coloro che mediante regolare certificato di servizio rilasciato da Enti pubblici o d'iscrizione ai Sindacati professionisti, dimostrino di aver esercitato la professione per almeno tre anni alla data del presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) in quale delle lingue, inglese e tedesca, intendono sostenere la seconda parte della prova obbligatoria di lingua straniera.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 34 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 39 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla stessa data prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di laurea in chimica, in chimica-farmacia o in chimica-industriale, ovvero diploma di ingegnere chimico o di ingegnere industriale;

7° certificato comprovante che il candidato ha esercitato per almeno un triennio la professione di chimico, come richiesto al primo comma del precedente art. 2;

8° certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

9° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

10° tuti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione di chimico;

11° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

12° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un ammiraglio o generale A. N., ovvero un capitano di vascello o colonnello A. N.;

membri: due professori universitari o di politecnico in chimica e due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in La Spezia e le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Regio

decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 3 che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 10.

Art. 10. — Per ciascuna prova sia scritta che pratica od orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non vi abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria vien fatta moltiplicando per il relativo coefficiente il voto espresso in decimi riportato in ciascuna prova — sia scritta che pratica od orale — sommando i prodotti ottenuti, dividendo il totale per la somma dei coefficienti, ed infine aggiungendo a tale quoziente — rapportato in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado IX del gruppo A.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 661,76, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se per il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

I. — Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II. — Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

III. — Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 3).

Tempo concesso: n. 8 ore consecutive.

1. Idrogeno - Ossigeno - Preparazione ed impieghi industriali.
2. Cloro - Acido cloridrico - Ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Solfo - Acido solforico - Oleum.
4. Acido nitrico e nitrati - Cenni sulla fabbricazione ed analisi della polvere nera.
5. Ammoniaca e sali di ammonio più in uso.
6. Carbonio Sue varietà più in uso come combustibili - Saggi analitici più importanti - Impieghi industriali.
7. Potassio e sodio - Loro idrati, carbonati e cloruri.
8. Zinco e rame - Leghe e sali più importanti.
9. Piombo, stagno ed antimonio - Leghe e composti più importanti.
10. Alluminio e suoi composti più importanti.
11. Ferro - Ghisa - Acciai e leghe ferro metalliche - Cenni sulla analisi chimica e micrografica degli acciai.
12. Petrolio - Benzina - Olii lubrificanti minerali - Vasellina e paraffina - Cenni sulle proprietà e sull'analisi dei lubrificanti in genere.
13. Olii e grassi - Loro principali caratteristiche - Analisi - Cenni sugli olii di lino, di oliva e di zampa di bue - Cenni sulla glicerina, sui saponi e relativa preparazione industriale.
14. Nitroglicerina - Nitrocellulosa - Cenni sulle dinamiti e sulle polveri infumi.
15. Benzolo - Toluolo - Fenolo - Nitroderivati più importanti.
16. Vernici - Pitture ad olio comuni ed a smalto - Cenni sulle resine importanti e sull'essenza di trementina e relativi surrogati. Colori minerali più importanti in uso nell'industria delle pitture.
17. Aggressivi chimici di guerra - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosgene - Cloropicrina - Arsine - Iprite - Protezione individuale e collettiva dagli aggressivi chimici.
18. Sostanze fumogene - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosforo - Nafta - Cloridrina solforica - Miscele Berger - Cloruri metallici fumogeni.

IV. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

V. — Prova orale consistente nella discussione delle prove pratiche e scritte di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3).

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

È assolutamente vietato l'uso di manoscritti.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(474)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di capotecnico aggiunto del Genio militare per la Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Viste le autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note n. 4648.9/1.3.1 in data 14 ottobre 1935 e 16 gennaio 1936;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 35 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 40 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 44 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F., da data anteriore alla Marcia su Roma, dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla data stessa prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti o costruttori) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di liceo scientifico, o di Regio istituto industriale (specializzazione edile).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un generale o un colonnello del Genio militare;

membri: due ufficiali superiori del Genio militare, un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, un capo tecnico principale;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, pratiche e grafiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sue estensioni); gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Programma per gli esami di concorso a capotecnico aggiunto (grado 11°) delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la Regia marina.

N. d'ordine del program.	MATERIE D'ESAME	Se scritta, orale, pratica o grafica	Durata (1)	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	Scritta	Ore 6	1
2	Matematica	Scritta ed orale	Ore 6 (per la prova scritta)	2
3	Disegno (3)	Grafica	Ore 8	2
4	Elementi di fisica e chimica	Orale	—	2
5	Nozioni speciali di costruzioni e topografia	Orale	—	3
6	Prova pratica (3)	Pratica (rilievo) Grafica	Or 4 Ore 6	3
7	Lingue estere (facoltativa)	Scritta	(4)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata della prova pratica deve computarsi dal momento in cui ha termine la ricognizione dell'appezzamento o dell'immobile da rilevare.

(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(3) Le ore concesse potranno essere distribuite in più giornate a giudizio della Commissione.

(4) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo e nullo.

5) Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8) Cenni sui numeri complessi.

9) Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.

3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.

4) Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

5) Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.

6) Sistema semplice di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.

7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.

8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici; dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.

3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5) Misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Disegnare, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla Commissione esaminatrice, piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie, stradali e marittime.

MATERIA N. 4.

Elementi di fisica e chimica.

a) Elementi di fisica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4) Gravità, centro di gravità. Pendolo.

5) Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Conservazione dell'energia.

6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

7) Corpi aeroformi. Pressione e loro misura. Barometro.

8) Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura.

9) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Dilatazione termica; cambiamento di stato fisico.

10) Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.

11) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magneto-statica.

b) Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.

2) Leggi sulle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

3) Provenienza, caratteri, applicazioni delle pietre naturali più comuni e più importanti.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali di costruzione e di topografia.

1) Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche.

2) Malte comuni ed idrauliche. Loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

3) Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori.

4) Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottarsi in relazione alla maggiore o minore consistenza del sedime ed al peso della costruzione.

5) Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati pel sollevamento e trasporto dei pesi notevoli.

6) Cenni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate pel calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

7) Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono.

8) Nozioni fondamentali di planimetria; allineamenti, curve, poligonazioni. Strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

9) Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare.

10) Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

11) Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali, e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazione raggiante. Piani quotati e piani a curve orizzontali.

MATERIA N. 6.

Prova pratica.

1) Rilevare dal vero e porre in disegno, nella scala che verrà prescritta, tutto o parte di opere edilizie, stradali o marittime.

2) Rilevare uno o più appezzamenti di terreno, disegnarli in pianta ed indicare con segni convenzionali le culture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

MATERIA N. 7.

Lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Lucca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 17 giugno 1935 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1935 col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Angelini cav. uff. Licinio . . . . con punti 122/150
2. Colacicchi cav. uff. rag. Alighieri . . » » 119/150
3. Vivaldi cav. dott. Maurizio . . . . » » 118/150
4. Fabbri cav. avv. Luigi . . . . . » » 118/150
5. Pazzaglia cav. dott. Isidoro . . . . » » 117/150
6. Canevari cav. dott. Sante . . . . » » 116/150
7. Checchi cav. dott. Ottorino . . . . » » 114/150
8. Cordoni dott. Quintilio . . . . . » » 113/150
9. Gorini cav. dott. Piero . . . . . » » 112/150
10. Toccafondi cav. dott. Telico . . . . » » 106/150
11. Stecconi cav. dott. Giovanni . . . . » » 105/150
12. Vannini dott. Mario . . . . . » » 104/150
13. Pizzi cav. dott. Gabriele . . . . » » 103/150
14. Di Tondo cav. Vincenzo . . . . . » » 102/150
15. Maurea cav. Nicola . . . . . . » » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(652)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Concorso a posti di medico condotto.

Il prefetto della provincia di Udine rende noto di avere indetto pubblico concorso per titoli ai seguenti posti di medico condotto resisi vacanti dal 1° maggio al 30 novembre 1935:

1. — Forgaria, condotta unica: superficie kmq. 29.80, popolazione 3579 abitanti, stipendio L. 9000, servizio attivo L. 500, indennità per mezzo di trasporto L. 3000, assegno per le funzioni di ufficiale sanitario L. 800, indennità caroviveri come per gli impiegati dello Stato. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

2. — Lusevera, condotta unica: superficie kmq. 50, popolazione 2596 abitanti, stipendio L. 10.000 al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

3. — Pravisdomini, condotta unica: superficie kmq. 16, popolazione 3436 abitanti, stipendio L. 9000, servizio attivo L. 500, indennità per mezzo di trasporto L. 3000, assegno per le funzioni di ufficiale sanitario L. 800. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

4. — Spilimbergo, condotta del 1° reparto: superficie kmq. 25, popolazione 4900 abitanti, stipendio L. 8000, servizio attivo L. 500, indennità per mezzo di trasporto L. 3000, caroviveri come per gli impiegati dello Stato, eventuale assegno per funzioni di ufficiale sanitario L. 1000. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

Al medico vengono affidate le mansioni di primario di medicina del locale ospedale civile e la direzione del Gabinetto batteriologico dell'ospedale stesso.

Il termine per la presentazione alla Regia prefettura di Udine - Divisione 3ª Sanità, delle domande corredate dei documenti e titoli prescritti è stato fissato alle ore 12 del giorno 30 maggio 1936-XIV.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio suindicato.

Il prefetto: TESTA.

(526)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il prefetto della provincia di Udine rende noto di avere indetto pubblico concorso per titoli ed esame ai seguenti posti di levatrice condotta, resisi vacanti dal 1° maggio al 30 novembre 1935:

1. — Buia, condotta 1° reparto. Superficie 10 kmq. circa, popolazione 4600 abitanti, stipendio L. 2600 con sei aumenti quadriennali del decimo, indennità servizio attivo L. 400, indennità mezzo di trasporto L. 200. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

2. — Cervignano, due condotte:

1° reparto con sede capoluogo: superficie kmq. 14.500, popolazione 3680 abitanti, stipendio L. 2600.

2° reparto con sede Muscoli: superficie kmq. 14, popolazione 2765 abitanti, stipendio L. 3000. Per le due condotte viene inoltre corrisposto una indennità di servizio attivo di L. 400 ed una indennità per mezzo di trasporto di L. 200. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

3. — Cimolais, condotta unica: superficie ettari 9975, popolazione 890 abitanti, stipendio L. 2400 con quattro aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 400, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

4. — Codroipo, condotta del 1° reparto: superficie kmq. 25 circa, popolazione 3960 abitanti, stipendio L. 2400, servizio attivo L. 400, indennità per mezzo di trasporto L. 200, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

5. — Forni Avoltri, condotta unica: superficie ettari 2420, popolazione 1477 abitanti, stipendio L. 2600, servizio attivo L. 400. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

6. — Ovaro, condotta unica: superficie kmq. 54, popolazione 3650 abitanti, stipendio L. 2800 con sei aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 400, indennità per mezzo di trasporto L. 200. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

7. — Palmanova, condotta del 1° reparto: stipendio L. 2600, indennità servizio attivo L. 400, indennità per mezzo di trasporto L. 200, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

8. — Pasiano di Pordenone, condotta del 2° reparto (Cecchini): superficie kmq. 21, popolazione 2993 abitanti, stipendio L. 2112 con sei aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 350, indennità per mezzo di trasporto L. 155, caroviveri L. 396. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

9. — Pavia di Udine, condotta del 1° reparto: superficie kmq. 16 circa, popolazione 2500 abitanti, stipendio L. 2400 con sei aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 400, indennità per mezzo di trasporto L. 200, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

10. — Polcenigo, condotta unica: superficie ettari 4500, popolazione 5191 abitanti, stipendio L. 2500 con cinque aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 400, indennità per mezzo di trasporto L. 200, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

11. — Pordenone: superficie Comune kmq. 37, popolazione Comune 23.481 abitanti, stipendio L. 2600 con sei aumenti quadriennali del decimo, servizio attivo L. 400, caroviveri di legge. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

12. — Udine, due condotte:

Condotta urbana: superficie mq. 2.034.000, popolazione 26.000 abitanti circa;

Condotta rurale: superficie mq. 5.479.000, popolazione 9000 abitanti circa.

Per entrambe le condotte lo stipendio base è di L. 3000. Viene inoltre corrisposta una indennità di servizio attivo di L. 300 e l'indennità caroviveri, qualora spetti, ai sensi di legge.

Il termine per la presentazione alla Regia prefettura di Udine - Divisione 3ª Sanità, delle domande corredate dei documenti e titoli prescritti è stato fissato alle ore 12 del giorno 30 maggio 1936-XIV.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio suindicato.

Il prefetto: TESTA.

(527)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Concorso a posti di medico condotto.

Si rende noto che in data 31 dicembre 1935 fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per numero due posti di medico condotto presso le sedi resesi vacanti nei Comuni di questa Provincia dal 1° maggio al 30 novembre 1935.

Le domande, corredate dai documenti prescritti dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1935, n. 80, dovranno pervenire a questa Prefettura non più tardi delle ore 16 del giorno 30 aprile 1936-XIV.

Si avverte che un esemplare del bando di concorso è stato trasmesso a tutte le Prefetture del Regno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e di questa Provincia, ed alla Sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, nonchè all'Opera nazionale invalidi di guerra ed all'Opera nazionale orfani di guerra, presso le quali gli interessati potranno prenderne visione.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a questa Regia prefettura.

Lecce, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: G. ROSSI.

(541)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Concorso a posti di veterinario condotto.

Si rende noto che in data 31 dicembre 1935 fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per numero due posti di veterinario condotto presso le sedi resesi vacanti nei Comuni di questa Provincia dal 1° maggio al 30 novembre 1935.

Le domande, corredate dai documenti prescritti dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1935, n. 80, dovranno pervenire a questa Prefettura non più tardi delle ore 16 del giorno 30 aprile 1936-XIV.

Si avverte che un esemplare del bando di concorso è stato trasmesso a tutte le Prefetture del Regno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e di questa Provincia, ed alla Sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, nonchè all'Opera nazionale invalidi di guerra ed all'Opera nazionale orfani di guerra, presso le quali gli interessati potranno prenderne visione.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a questa Regia prefettura.

Lecce, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: G. ROSSI.

(542)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Concorso a posti di levatrice condotta.

Si rende noto che in data 31 dicembre 1935 fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per numero due posti di levatrice condotta presso le sedi resesi vacanti nei Comuni di questa Provincia dal 1° maggio al 30 novembre 1935.

Le domande, corredate dai documenti prescritti dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1935, n. 80, dovranno pervenire a questa Prefettura non più tardi delle ore 16 del giorno 30 aprile 1936-XIV.

Si avverte che un esemplare del bando di concorso è stato trasmesso a tutte le Prefetture del Regno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e di questa Provincia, ed alla Sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, nonchè all'Opera nazionale invalidi di guerra ed all'Opera nazionale orfani di guerra, presso le quali gli interessati potranno prenderne visione.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a questa Regia prefettura.

Lecce, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: G. ROSSI.

(543)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.